

Messaggio

numero
8364

data
22 novembre 2023

competenza
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Rapporto sulla Mozione del 15 marzo 2023 presentata da Roberta Soldati e cofirmatari “Modifiche al Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici - miglioriamo la procedura del risarcimento danni (art. 66)”

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione 15 marzo 2023 presentata da Roberta Soldati e cofirmatari, con la quale si chiede di migliorare gli accertamenti sul posto in caso di possibili predazioni da parte dei lupi, di prevedere una procedura di reclamo gratuita sulle relative decisioni di indennizzo e di pubblicare le informazioni e l'iter procedurale per gli agricoltori che hanno subito delle predazioni da parte del lupo.

La mozione chiede le modifiche di seguito descritte.

1. L'art. 66 del Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici codifica la procedura tesa al risarcimento sancito dall'art. 35 della corrispondente Legge cantonale, ai termini del quale è riconosciuto un equo indennizzo per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento.
In particolare, al capoverso 2 dell'art. 66 è stabilito che "l'Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all'Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni".
In caso di predazioni delle greggi da parte del lupo, interviene dapprima il guardiacaccia (Dipartimento del territorio-DT), il quale redige un rapporto avente per oggetto la constatazione del danno. Successivamente interviene anche il funzionario dell'Ufficio della consulenza agricola (Dipartimento Finanze ed Economia-DFE), che a sua volta redige un altro rapporto di constatazione se gli animali da reddito erano adeguatamente protetti oppure non proteggibili o ancora non protetti.
In virtù del diritto di essere sentito il richiedente deve poter avere accesso seduta stante ad entrambi i rapporti, per cui anche a quello dell'Ufficio della consulenza agricola ed avere la possibilità di formulare delle osservazioni, così come sancito per il rapporto redatto dall'Ufficio della caccia e della pesca. Stessa cosa dicasi per i risultati delle analisi del DNA. Il corrispondente articolo del Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici andrebbe dunque completato con un nuovo capoverso 2bis.
A titolo di esempio, nel Canton Vaud vengono consegnati entrambi i rapporti agli allevatori colpiti.

2. Il capoverso 4 dell'art. 66 del Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici prevede che contro le decisioni dell'Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.
Nell'intento di evitare di adire immediatamente le vie giudiziarie (Consiglio di Stato) e conseguentemente sgravare la mole di lavoro delle Autorità giudicanti, la mozione chiede altresì di introdurre un nuovo capoverso che prevede che "contro le decisioni dell'Ufficio della caccia e della pesca è dato reclamo entro 15 giorni all'organo che ha emanato la decisione. La procedura di reclamo è gratuita", così come già previsto in altre leggi (es. art. 38 LTur).
In questo modo si andrebbe anche ad agevolare la parte richiedente, la quale non si troverebbe a dover investire delle risorse finanziarie, magari inutili e risolvere celermente la vertenza.
3. Inoltre, così come avviene in altri Cantoni, si chiede di voler pubblicare nella rubrica del sito internet dell'Ufficio della caccia e della pesca, un opuscolo contenente tutte le informazioni e l'iter procedurale al quale gli agricoltori devono attenersi in caso di predazioni delle greggi da parte del lupo, nonché pubblicare on-line tutti i formulari tesi alla notifica e richiesta di indennizzo, così come i risultati e le conclusioni della ricerca sulla proteggibilità degli alpeggi (o per lo meno consegnare a tutti i gestori dell'alpe le rispettive conclusioni).

I. PREMESSA

Lo scrivente Consiglio di Stato è attento alle possibilità di migliorare le pratiche, gli accertamenti e per mettere a disposizione regole chiare. Di fatto, come meglio si potrà leggere in seguito, parte di quanto viene chiesto con la mozione in oggetto, di fatto è già stato risolto nei mesi scorsi.

II. CONSIDERAZIONI INIZIALI E VALUTAZIONE DEI QUESITI SOLLEVATI

La gestione del dossier lupo e le predazioni ad animali da reddito hanno avuto un notevole incremento negli ultimi 2 anni. A fronte di questa tendenza, ad inizio del 2023 sono state apportate delle migliorie nel senso anche auspicato dalla mozione.

Nel merito dei quesiti posti, si risponde come segue:

1. Si precisa innanzitutto che, in seguito alle predazioni da parte del lupo, l'Ufficio della caccia e della pesca e l'Ufficio della consulenza agricola si recano sul posto per fare i necessari accertamenti, segnatamente per determinare il numero delle carcasse degli animali predati, il numero di quelli feriti e la presenza della messa in atto di misure di protezione ragionevolmente esigibili. Tali accertamenti sono svolti in contraddittorio e quindi in presenza del proprietario o dell'allevatore, i quali hanno la possibilità di esporre seduta stante eventuali osservazioni o precisazioni. I documenti redatti in occasione del sopralluogo vengono infine sottoscritti da tutte le parti. Per meglio rappresentare gli interessi della categoria degli allevatori, i moduli compilati durante questi sopralluoghi sono stati precedentemente discussi con l'Unione contadini ticinesi (UCT).

Oltre a ciò, è seguita la procedura definita nell' "Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame" dell'Ufficio federale dell'ambiente.

Con questo modo di procedere appare evidente che la concessione di un termine per presentare eventuali osservazioni risulta di fatto superfluo.

Per quanto concerne i risultati del DNA, volti a sapere se la predazione subita è attribuibile al lupo, l'Ufficio della caccia e della pesca ne informa sempre l'allevatore.

Fatta questa premessa, si concorda sull'opportunità di completare l'art. 66 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (di seguito RALCC) con un nuovo capoverso che riprenda quanto sopra descritto e meglio che indichi da un lato le competenze dei due uffici cantonali citati e, dall'altro, che il sopralluogo volto all'accertamento dei fatti avviene in contraddittorio, ovvero in presenza di tutte le parti coinvolte.

Nuovo Art. 66 cpv. 2bis RALCC:

"In caso di danni causati da grandi predatori, l'Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti, salvo per la verifica della presenza di misure di protezione che è invece eseguita dall'Ufficio della consulenza agricola. Gli accertamenti vengono svolti alla presenza del richiedente, o di un suo rappresentante, con possibilità di formulare osservazioni seduta stante."

2. Considerato che le decisioni di risarcimento dei danni causati dai grandi predatori vengono emanate dall' Ufficio della caccia e della pesca sulla base di accertamenti avvenuti in contraddittorio e tenendo in considerazione eventuali osservazioni del richiedente, appare del tutto superfluo introdurre la facoltà di reclamo.
In caso di contestazioni il richiedente può avvalersi dei mezzi procedurali previsti dalla Legge cantonale sulla procedura amministrativa.
3. Nel mese di marzo 2023, lo scrivente Consiglio ha approvato e pubblicato un aiuto all'esecuzione per i risarcimenti per danni causati da grandi predatori. Un documento completo ed elaborato anche con il coinvolgimento dell'UCT. Per quanto concerne la proteggibilità degli alpeggi, si rimanda alla risposta n. 4523 del 27 settembre 2023 all'interrogazione n. 120.23 del 16 agosto 2023 "Studio Guggiari, a quando i risultati?".

III. CONCLUSIONI

Le risposte ai quesiti posti dimostrano che l'Amministrazione cantonale ha lavorato nella direzione auspicata dalla mozione con degli adattamenti puntuali per quanto concerne l'art. 66 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

Con le singole risposte ai quesiti posti e le considerazioni finali, la mozione in oggetto è ritenuta evasa.

Messaggio n. 8364 del 22 novembre 2023

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri